



COMUNE DI PIATEDA  
*Provincia di Sondrio*

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE PER I RESIDENTI**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 31.01.2008**

## **Art.1**

### **Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legna da ardere, di altri lotti “**straordinari**” di cui agli artt. 7 e 8 e dei diritti e doveri degli assegnatari, nella consapevolezza che il razionale esercizio del diritto di legnatico risponde anche alla primaria esigenza di tutela del territorio.

## **Art. 2**

### **Soggetti titolari**

Hanno diritto di richiedere l'assegnazione dei lotti o dei lotti straordinari i capifamiglia delle famiglie iscritte all'anagrafe del Comune di Piateda. In nessun caso è ammesso l'esercizio del diritto di legnatico in nome, per conto o nell'interesse di terzi aventi diritto. Non potranno essere richiesti o assegnati più di 40 (quaranta) quintali di legna da ardere per ogni richiedente e non potrà essere assegnata a più di un richiedente per ciascun nucleo familiare.

## **Art. 3**

### **Bando, assegnazione lotti**

Il Comune di Piateda, per mezzo di avvisi da esporre all'albo comunale, agli albi per le pubbliche affissioni ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilisce tempi, modi e prezzo ai quali attenersi per la richiesta di assegnazione della legna da ardere (lotti) e le prescrizioni circa il periodo di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi. La legna dovrà essere prenotata entro il giorno 31 marzo dell'anno in cui si richiede l'assegno.

A discrezione della Guardia Boschiva e del Responsabile del Servizio Tecnico si potrà provvedere all'assegnazione, nel limite della disponibilità, anche senza sorteggio ma rispettando, in questo caso, l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza.

All'atto della prenotazione/richiesta, dovrà essere versato il corrispettivo determinato annualmente dalla Giunta Comunale per sopperire alle spese di manutenzione e miglioria dei beni agro-silvo-pastorali. Il versamento dovrà essere fatto sul conto corrente postale n. 11796232 intestato a “Comune di Piateda – Servizio tesoreria” o sul c.c.b. avente IBAN IT62M05216835600000090235 - intestato al Comune di Piateda – Servizio di tesoreria presso la Banca Credito Valtellinese – Agenzia di Piateda – Tesoriere Comunale”.

## **Art. 4**

### **Scadenza domande**

Il termine indicato nell'avviso di cui all'art. 3, in relazione ai lotti è perentorio, per cui non sarà possibile inoltrare richieste dopo la scadenza. Scaduto il termine infatti gli uffici comunali provvederanno alla formazione dell'elenco definitivo dei richiedenti dei vari lotti di legna per procedere all'assegnazione.

Il Sindaco, in casi eccezionali, può con proprio provvedimento, disporre deroga ai predetti termini per la presentazione delle domande.

I moduli per le domande di assegnazione dovranno essere disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune.

## **Art. 5**

### **Modalità di assegnazione**

L'assegnazione dei lotti avviene per sorteggio pubblico, salvo che il responsabile dell'area o del servizio non definisca l'assegnazione diversamente, ma, in questo caso motivando e circostanziando la sua decisione. Laddove non si provveda per sorteggio occorrerà rispettare rigorosamente l'ordine cronologico delle istanze pervenute.

Con determinazione di approvazione dell'elenco dei richiedenti, vengono altresì fissati il luogo, il giorno e l'ora del sorteggio ed indicato il responsabile del procedimento. Il sorteggio dovrà effettuarsi nel mese di marzo di ogni anno.

Il verbale di assegnazione, sia che avvenga per sorteggio che per assegnazione diretta, viene approvato con determinazione del responsabile del servizio e diventa immediatamente esecutivo ad ogni effetto.

Il Comune, nello spirito di tutela ed incolumità dei cittadini, può non assegnare piante che si trovino in zone particolarmente a rischio o impervie.

In particolari situazioni il responsabile del servizio tecnico potrà stabilire il versamento di un'adeguata cauzione da restituire a lavoro correttamente eseguito. Presso alcune parti del territorio caratterizzate da particolari condizioni del bosco e della viabilità di accesso per cui l'intervento presuppone adeguate preparazione ed attrezzatura, l'assegnazione potrà avvenire in deroga al presente Regolamento. Resta comunque obbligatoria la domanda scritta di assegnazione.

Copia del verbale approvato dovrà essere trasmesso all'Ufficio Ragioneria.

Presso il Comune, la Guardia Boschiva terrà un apposito registro contenente le verbalizzazioni, le assegnazioni, eventuali infrazioni ecc.

## **Art. 6**

### **Assegnazione straordinarie ed urgenti**

Se nel corso dell'anno si verifica, per caso fortuito o di forza maggiore, la disponibilità di legna da ardere non rientrante nelle disposizioni del Piano Economico Forestale, il responsabile dell'area tecnica può provvedere, anche delegando all'uopo la Guardia Boschiva, ad assegnazioni a favore di richiedenti aventi diritto durante tutto l'arco dell'anno.

## **Art. 7**

### **Definizione di lotto straordinario**

Per lotto straordinario viene definita una limitata quantità di legna derivante da:

- scarti di lavorazione a seguito di esbosco da parte della ditta;
- schianti meteorici;
- ramaglia secca distribuita su una particella staccatasi naturalmente dalla pianta;
- piante a seguito di pulizia su terreno di proprietà comunale.

## **Art. 8**

### **Assegnazione lotto straordinario**

Il lotto straordinario potrà essere assegnato con decisione del Guardia Boschi o del responsabile del servizio tecnico, secondo un criterio che dovrà basarsi sulle domande presentate e sulla rotazione dei richiedenti.

Anche queste assegnazioni dovranno essere inserite in un apposito elenco nominativo annuale.

L'importo eventualmente da richiedere per detti quantitativi sarà fissato di anno in anno a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

E' data facoltà alla Guardia Boschiva comunale, previa richiesta scritta, di assegnare limitate quantità di ramaglia secca ad uso riscaldamento, ai residenti od ai proprietari (anche non residenti) di abitazioni sul territorio comunale, senza pagamento del corrispettivo.

## **Art. 9**

### **Avviso d'asta**

Qualora il legnatico identificato all'art. 7 fosse di quantità rilevante, detto materiale potrà essere messo all'asta tramite avviso pubblico.

L'asta dovrà essere fatta con presentazione di offerta in busta chiusa.

La legna sarà assegnata a colui che avrà indicato il prezzo più vantaggioso per il Comune.

Potranno partecipare alla gara solo gli aventi diritto così come definiti al precedente art. 2.

## **Art. 10**

### **Quantificazione dell'importo**

L'importo da richiedere agli assegnatari per ogni lotto straordinario verrà quantificato ogni anno, o di volta in volta, tenendo presenti le caratteristiche tipologiche della legna e l'ubicazione della stessa, da parte della Giunta Comunale sentito il parere del Guardia Boschi e del responsabile del Servizio tecnico.

Inoltre la Giunta Comunale, sentito il parere del Guardia Boschi e del responsabile del servizio tecnico, stabilisce il prezzo base per eventuali gare per la vendita di legna.

## **Art. 11**

### **Divieti**

Il lotto, il lotto straordinario e il materiale derivante dal loro utilizzo non possono essere ceduti ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Chiunque contravvenendo al divieto, ceda il legnatico assegnato, non potrà presentare domanda per le tre successive assegnazione di lotti o lotti straordinari.

Chiunque, fuori dai casi e dai limiti del presente regolamento e dell'assegnazione sia esso di lotto o di lotto straordinario, si approprii di legna comunale commette il reato di furto aggravato ai danni della proprietà pubblica e per questo verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 12**

### **Doveri**

Il bando/avviso di assegnazione dei lotti, stabilisce i termini e le modalità con cui gli assegnatari debbono provvedere all'asportazione dello stesso;

Qualora l'avente diritto non provveda all'esbosco del lotto o del lotto straordinario assegnatogli entro il termine fissato, e comunque entro l'anno dell'assegnazione, perderà qualsiasi diritto sullo stesso;

Le zone dove si effettuerà il taglio del lotto o del lotto straordinario dovranno essere lasciate in perfetto ordine. La ramaglia non asportata dovrà essere accuratamente accatastata con particolare attenzione allo stato del luogo;

I trasgressori del presente articolo non potranno presentare la domanda di lotto o lotto straordinario per i tre anni successivi.

## **Art. 13**

### **Direttive finali**

E' fatto obbligo di attenersi agli ordini della Guardia Boschiva, alla quale spetta il compito di far rispettare il presente regolamento.

Tutte le operazioni relative al taglio dovranno essere eseguite in conformità alle leggi di polizia forestale. Gli accertamenti per eventuali violazioni alle norme di polizia forestale o al presente regolamento possono essere effettuati anche da altri Agenti (Polizia Locale, Comando locale stazione forestale ecc.). Ferma restando la potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, per quei cittadini che si appropriano di piante secche senza la dovuta autorizzazione o che superino le quantità loro assegnate, verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad € 20,66 per ogni quintale di legna da ardere.

Le violazioni comporteranno, tra l'altro, l'immediato sequestro della legna.